

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 515

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2001

—————

Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riguarda l'estensione ai pensionati delle Ferrovie dello Stato dei diritti riconosciuti per legge a tutti gli altri pensionati pubblici sin dal 1987. Il diritto è quello di ricevere nella pensione gli aumenti retributivi dilazionati nell'arco di validità del contratto collettivo nazionale di lavoro triennale ma decorrenti dopo la data del pensionamento.

Il personale della scuola, nel 1985 e nel 1986, fu protagonista di aspre lotte sindacali per una serie di rivendicazioni contrattuali tra le quali quella citata.

A conclusione di questa contesa, con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, fu riconosciuto questo diritto per il personale della scuola. A distanza di un mese, a corollario estensivo, il medesimo diritto venne esteso a tutti i pubblici pensionati sia delle amministrazioni statali, sia delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato (decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269).

Tutti i pubblici pensionati, quindi, ebbero questo riconoscimento, ad eccezione dei pensionati delle Ferrovie dello Stato. Il motivo di questa assurda ed ingiustificata esclusione è stato il fatto che le Ferrovie dello Stato da azienda autonoma erano state trasformate nel frattempo in ente di diritto pubblico economico, con la legge 17 maggio, n. 210, e che il rapporto di impiego dei dipendenti in servizio si era trasformato da pubblico a privato. Né le Ferrovie dello Stato né, tantomeno, i sindacati confederali e di settore si preoccuparono allora di informare il Parlamento che questa esclusione era ingiustificata e ingiusta. Infatti, se era vero che le Ferrovie dello Stato si erano «privatizzate» e

che i ferrovieri in servizio erano diventati lavoratori privati, i pensionati delle Ferrovie dello Stato rimanevano, però, «pensionati pubblici» a norma dell'articolo 21 della stessa legge n. 210 del 1985, così come sta accadendo ora nella trasformazione dell'Amministrazione delle poste e dei suoi dipendenti.

Grande incertezza e vivo disappunto albergano nel settore del pubblico comparto per le varie interpretazioni del senso dell'unicità dei contratti di lavoro triennali, visto il susseguirsi delle leggi, delle circolari interpretative nonché dell'abbondante contenzioso che ormai ha investito gli organi più alti della magistratura, sia ordinaria che amministrativa.

In sostanza, ai pensionati in vigenza di contratto di lavoro triennale viene riconosciuto solo lo stipendio, e quindi la pensione, maturati fino al giorno della messa in quiescenza, con esclusione degli aumenti retributivi dilazionati e concessi dopo la data del pensionamento.

Pur se la questione è abbastanza remota perché già la Corte di cassazione, con sentenza del 2 giugno 1977, n. 2249, stabiliva che: «Le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità», solo con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, tale diritto veniva riconosciuto ad alcune categorie. Contemporaneamente però veniva promulgata la legge 29 marzo 1983, n. 93, che pone sullo stesso piano tutti i destinatari degli accordi contrattuali, garantendo l'omogeneizzazione della

posizione degli stessi. Detto principio veniva immediatamente applicato dal Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, III Sezione, che, con sentenza n. 622 del 27 maggio 1985, così disponeva: «destinatari degli accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di validità dei contratti, sia che rimangano in servizio nell'intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza. L'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefici riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi».

Si dovette però attendere il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola, e il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, relativo al comparto delle aziende autonome e delle amministrazioni autonome dello Stato, per vedere riconosciuto tale diritto, sia pure con decorrenze diverse, quasi a tutto il pubblico impiego, con la sola esclusione, di cui già si è detto, dei dipendenti dell'allora ente Ferrovie dello Stato che, per il fatto di non essere più azienda di Stato, praticamente non veniva più menzionato nei provvedimenti legislativi, per pura dimenticanza, e ciò malgrado il già citato articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabilisse che: «L'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continua ad essere regolato dalle leggi in vigore».

Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992, tale diritto veniva esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente dall'allora ente Ferrovie dello Stato, senza però alcun riferimento al periodo pregresso. Cosicché, i lavoratori delle Ferrovie dello Stato andati in quiescenza negli anni precedenti, in concreto, durante la vigenza dei contratti 1981-1983, 1984-1986 e 1987-1989, risultavano ingiustamente penalizzati.

Tuttavia, questo diritto all'unicità del contratto, riconosciuto anche per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato solo con il contratto 1990-1992, veniva poi di nuovo negato

in occasione del rinnovo del contratto di lavoro 1993-1995, sottoscritto il 18 novembre 1994, non più soggetto alla legge ma ad una intesa tra le parti, essendo stato nel frattempo l'ente Ferrovie dello Stato trasformato in Ferrovie dello Stato Spa. Si incideva così negativamente sul diritto patrimoniale dei pensionandi anche se le parti contraenti non ne avevano il potere, così come ha sentenziato la Corte dei conti, III Sezione giurisdizionale centrale, in sede di appello, con decisione del 22 gennaio 1996, depositata il 26 febbraio 1996: «atteso che gli accordi sindacali non costituiscono fonte di disciplina diretta della materia la quale, invece è regolata dai decreti di recepimento la cui natura giuridica è definita dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988». E ancora, come recita sempre la stessa sentenza: «La legge 29 marzo 1983, n. 93, (legge quadro) ora abrogata dall'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, affidava alla contrattazione collettiva la disciplina di taluni aspetti del solo rapporto di servizio, con esclusione del trattamento di quiescenza (...). Le sue norme, essendo di origine pattizia, vengono messe in rilievo per individuare il trattamento economico di servizio, e non già la pensione che, pur trovando il suo essenziale parametro di riferimento in quel trattamento, riceve tuttavia la sua disciplina solo dalle norme di legge che hanno ad oggetto il trattamento di quiescenza e in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973. (...) parametro della pensione è l'intero stipendio ed in particolare quello che era già entrato nella sfera di appartenenza del pensionato all'atto del suo collocamento a riposo (...). Che se poi il pagamento di una frazione di tale stipendio è stato differito nel tempo per motivi di bilancio, non costituisce motivo per adottare analoga e parallela dilazione anche per quella quota di pensione correlata all'anzidetto miglioramento stipendiale, ma non già per escludere definitivamente dal trattamento di quiescenza una quota degli aumenti».

Malgrado il lungo contendere e la fondatezza giuridica, i risultati parziali e positivi conseguiti dai lavoratori dopo lunghi anni di lotte sia giudiziarie che politiche si vanificano subito quando il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con i suoi provvedimenti autonomi, diramati con circolari, di fatto annulla queste conquiste o per lo meno le rende inefficienti. Infatti, con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle direzioni provinciali del Tesoro per dettare le norme sulla perequazione automatica, a norma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si stabiliva che «at fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 1985-1987 et avente titolo at riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988, in quanto commisurati at nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti».

Tale disposizione veniva subito applicata a tutto il pubblico comparto, compresi i ferrovieri nel solo periodo di riconoscimento dell'unicità contrattuale, cioè nel contratto 1990-1992.

È manifesto quindi che gli effetti di una legge, pur se limitata nel tempo, fatta allo scopo di riconoscere un diritto patrimoniale al lavoratore che viene posto in quiescenza nell'arco del contratto triennale, vengono inspiegabilmente modificati da una circolare che di fatto annulla le finalità della legge stessa. O tutto il contratto o la perequazione, è detto, senza alcuna motivazione. Noi crediamo che il lavoratore abbia diritto all'uno ed all'altro beneficio, in quanto, come affermato da numerose sentenze, la dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni deriva da una pura esigenza di bilancio. Quindi giuridi-

camente gli aumenti sono da considerare come se fossero stati corrisposti tutti nel primo giorno di inizio del contratto e pertanto suscettibili degli aumenti per perequazione verificatisi nel corso del triennio, di cui alla legge n. 730 del 1983.

Non solo, ma i suddetti diritti, quando riconosciuti, hanno subito una nuova interpretazione limitativa da parte del Ministero del tesoro, sia sulla funzione che sull'efficacia nei rapporti dell'indennità di buonuscita. Infatti, sempre con circolare del Ministero del tesoro n. 2954 del 7 luglio 1989, si è autonomamente stabilito che la unicità dei contratti nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non pure a quelli della buonuscita. Affermazione subito contestata giuridicamente, tanto che a tutt'oggi già ammontano a diverse decine le sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno avuto riconosciuto il loro diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti contrattuali concessi nel triennio.

Ne costituiscono esempio la sentenza del TAR del Lazio, III sezione, n. 302 del 1992, le sentenze del pretore di Roma n. 104493/91 del 10 gennaio 1992 e n. 108192/91 del 15 maggio 1992 e soprattutto, emergente su tutte le altre, la sentenza in sede di appello del Consiglio di Stato, sesta sezione, del 1° dicembre 1995, depositata il 29 marzo 1996, che così conclude: «Il dipendente cessato dal servizio con diritto a pensione, anche se collocato a riposo anteriormente alla data d'introduzione del trattamento economico a regime ha diritto ad un trattamento economico identico a quello dei dipendenti in servizio nel periodo di vigenza dell'accordo, che viene corrisposto alle stesse scadenze e nelle stesse percentuali per il restante personale con i conseguenziali riflessi sulla misura dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico».

Pertanto, gli scopi del presente disegno di legge sono: quello di riconoscere il diritto di tutti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale a coloro i quali hanno cessato

il servizio nel periodo compreso tra il 1981 e il 1995; quello di eliminare interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate al fine di evitare una enorme massa di pendenze giudiziarie sempre più numerose che hanno un costo di rilevanza non trascurabile; rendere infine un dovuto atto di giustizia ai pensionati ferroviari che sono in attesa di veder riconosciuto un loro diritto come tutti gli altri pubblici dipendenti.

All'articolo 1 è stabilito che il personale già dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi Ente Ferrovie dello Stato e successivamente Ferrovie dello Stato Spa, cessato dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto alla data di cessazione del servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite

dalle disposizioni, previste per il personale in servizio, nell'arco del triennio.

All'articolo 2 è stabilito che gli aumenti stipendiali concessi dopo la data della collocazione in quiescenza, ma durante la vigenza contrattuale triennale, sono validi sia per il ricalcolo della pensione che per il trattamento di fine rapporto (buonuscita).

All'articolo 3 è stabilito che gli aumenti stipendiali concessi dopo la collocazione in quiescenza e durante la vigenza contrattuale sono cumulabili con gli aumenti perequativi delle pensioni, di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e che non vengono riassorbiti, contrariamente a quanto stabilito dalla circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, della Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 4 reca la data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi trasformata in ente Ferrovie dello Stato e successivamente in Ferrovie dello Stato Spa, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1^a gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti previsti dall'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, per il periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione del servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, ai sensi delle disposizioni citate nel presente comma.

Art. 2.

1. I benefici di cui all'articolo 1 della presente legge sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione del trattamento di fine servizio o buonuscita, prevista dall'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.

Art. 3.

1. Gli aumenti stipendiali derivanti dall'attuazione delle norme di cui all'articolo 1

della presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni previsti dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

